Prot. n. 0370844 del 22/11/2024 - Delibere del Consiglio di Amministrazione 658/2024

N. 1720 Rep. N. 1182 Progr.

Costituzione di società a responsabilità limitata

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta gennaio duemilaventiquattro

30 gennaio 2024

In Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2.

Avanti a me ***Rossella Cardone,*** Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Prodi Luca**, nato a Bologna il 19 ottobre 1965, residente e domiciliato a Bologna, via Bellombra n. 14/2, codice fiscale: PRD LCU 65R19 A944R, cittadino italiano, che interviene al presente atto sia in proprio sia quale procuratore speciale dei signori:

-- **Danielli Alberto**, nato a Bologna in data 1 luglio 1971, residente e domiciliato a San Lazzaro di Savena (BO), Via Torino n.4, codice fiscale: DNL LRT 71L01 A944O, cittadino italiano;

-- **Calvaresi Matteo**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 14 marzo 1979, residente e domiciliato a Bologna, via Emilio Zago n.2, codice fiscale: CLV MTT 79C14 H769H, cittadino italiano;

-- **Valenti Giovanni**, nato a Modena il 17 agosto 1981, residente a Modena, Via Bartolomeo Carandini n.17 i.5 e domiciliato a Bologna, Via del Pratello n. 35, codice fiscale: VLN GNN 81M17 F257M, cittadino italiano;

-- **Paolucci Francesco**, nato a Jesi (AN) il 25 febbraio 1961, residente e domiciliato a Noventa Padovana (PD), via della Resistenza n.9, codice fiscale: PLC FNC 61B25 E388L, cittadino italiano;

-- **Rampazzo Enrico**, nato a Verona il 20 aprile 1973, residente e domiciliato a Bologna, via Rivabella n.14, codice fiscale: RMP NRC 73D20 L781I, cittadino italiano,

-- **Marcaccio Massimo**, nato a Fermo (AP) il 17 marzo 1964, residente e domiciliato a Fermo, via Delle Mura n.31, codice fiscale: MRC MSM 64C17 D542N, cittadino italiano;

-- **Genovese Damiano**, nato a Messina il 27 maggio 1983, residente e domiciliato a Bologna, via Bellacosta n.2, codice fiscale: GNV DMN 83E27 F158V, cittadino italiano;

-- **Zaccheroni Nelsi** nata a Forlì il 22 luglio 1968, residente e domiciliata a Bologna, via dello Sport n.19, codice fiscale: ZCC NLS 68L62 D704C, cittadina italiana,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 26 gennaio 2024, n. 31684 di rep. Notaio in Castiglione dei Pepoli Lorenzo Luca che in copia conforme all'originale informatico si allega al presente atto sotto **"A"**, e quale procuratore del signor:

-- **Angonese Ermanno**, nato a Colceresa Frazione Mason Vicentino (VI) il 10 febbraio 1949, residente e domiciliato a Colceresa Frazione Mason Vicentino (VI), via Nogaredo n.38 i.1, codice fiscale: NGN RNN 49B10 F019O, cittadino italiano,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in

Registrato
a Milano 1
il 31.01.2024
n. 7289
Serie 1T
pagati € 356,00

data 26 gennaio 2024, n. 242557 di rep. Notaio in Bassano del Grappa Giuseppe Fietta che in copia conforme all'originale informatico si allega al presente atto sotto **"B"**;
- **Conoci Sabrina**, nata a Martano (LE) l'11 settembre 1971, residente a Tremestieri Etneo (CT), via Novaluce n. 6 scala A, codice fiscale: CNC SRN 71P51 E979L, cittadina italiana, che interviene al presente atto sia in proprio sia quale procuratrice speciale del signor:
--- **Guglielmino Salvatore**, nato a Catania il 29 giugno 1952, residente a Catania, via Dalmazia n.44, codice fiscale: GGL SVT 52H29 C3R1X, cittadino italiano,
munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 25 gennaio 2024, n. 2760 di rep. Notaio in Catania Grazia Manuela Banna che in originale si allega al presente atto sotto **"C"**;
- **De Cola Luisa**, nata a Messina il 15 luglio 1960, residente a Milano, viale Doria Andrea n.42, codice fiscale: DCL LSU 60L55 F158S, cittadina italiana;
- **Gonella-Pacchiotti Paolo**, nato a Fossano (CN) il 9 aprile 1958, residente a Milano, via S. Maurilio n.20, codice fiscale: GNL PLA 58D09 D742Z, cittadino italiano;
- **Garagnani Paolo**, nato a Bologna il 29 maggio 1973, residente a Bologna, via Giuseppe Bentivogli n.129, codice fiscale: GRG PLA 73E29 A944W, cittadino italiano.
Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa,

stipulano e convengono quanto segue.

1.) E' costituita dai signori **Prodi Luca**, **Conoci Sabrina**, **De Cola Luisa**, **Gonella-Pacchiotti Paolo**, **Danielli Alberto**, **Calvaresi Matteo**, **Valenti Giovanni**, **Paolucci Francesco**, **Angonese Ermanno**, **Garagnani Paolo**, **Guglielmino Salvatore**, **Rampazzo Enrico**, **Marcaccio Massimo**, **Genovese Damiano**, **Zaccheroni Nelsi**, una società a responsabilità limitata denominata:

"Bionys S.r.l.".

La società ha sede legale in **Messina**, e ai fini degli adempimenti pubblicitari presso il relativo Registro delle Imprese si indica quale indirizzo nell'ambito del Comune di **Messina**, **via della Libertà n. 41.**
L'attività che costituisce l'oggetto sociale, le norme relative al funzionamento della società e quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza risultano dalle regole contenute nello Statuto Sociale infra trascritto.
2.) La società ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).**
Gli esercizi sociali si chiudono al **31 (trentuno) dicembre** di ogni anno; il primo si chiuderà al **31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).**
3.) Il capitale iniziale della qui costituita società è determinato in **euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero)** interamente sottoscritto e versato in denaro come infra precisato.

Il capitale sociale è integralmente sottoscritto dai soci come segue:
- **Sabrina Conoci**, per la quota di nominali **euro 1.330,00 (milletrecentotrenta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 14,778% (quattordici virgola settecentosettantotto per cento) circa del capitale sociale;
- **Luca Prodi**, per la quota di nominali **euro 1.330,00 (milletrecentotrenta virgola zero zero**), interamente liberata, pari al 14,778% (quattordici virgola settecentosettantotto per cento) circa del capitale sociale;
- **Luisa De Cola**, per la quota di nominali **euro 900,00 (novecento virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 10,00% (dieci virgola zero zero per cento) circa del capitale sociale;
- **Paolo Gonella-Pacchiotti**, per la quota di nominali **euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 11,1% (undici virgola uno per cento) circa del capitale sociale;
- **Alberto Danielli**, per la quota di nominali **euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 7,111% (sette virgola centoundici per cento) circa del capitale sociale;
- **Matteo Calvaresi**, per la quota di nominali **euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 7,111% (sette virgola centoundici per cento) circa del capitale sociale;
- **Giovanni Valenti**, per la quota di nominali **euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 7,111% (sette virgola centoundici per cento) circa del capitale sociale;
- **Francesco Paolucci**, per la quota di nominali **euro 460,00 (quattrocentosessanta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 5,111% (cinque virgola centoundici per cento) circa del capitale sociale;
- **Ermanno Angonese**, per la quota di nominali **euro 390,00 (trecentonovanta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 4,333% (quattro virgola trecentotrentatre per cento) circa del capitale sociale;
- **Paolo Garagnani**, per la quota di nominali **euro 390,00 (trecentonovanta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 4,333% (quattro virgola trecentotrentatre per cento) circa del capitale sociale;
- **Salvatore Guglielmino**, per la quota di nominali **euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 4,444% (quattro virgola quattrocentoquarantaquattro per cento) circa del capitale sociale;
- **Enrico Rampazzo**, per la quota di nominali **euro 320,00 (trecentoventi virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 3,556% (tre virgola cinquecentocinquantasei per cento) circa del capitale sociale;

- **Massimo Marcaccio**, per la quota di nominali **euro 240,00 (duecentoquaranta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari al 2,667% (due virgola seicentosessantasette per cento) circa del capitale sociale;
- **Damiano Genovese**, per la quota di nominali **euro 160,00 (centosessanta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari all'1,778% (uno virgola settecentosettantotto per cento) circa del capitale sociale;
- **Nelsi Zaccheroni**, per la quota di nominali **euro 160,00 (centosessanta virgola zero zero)**, interamente liberata, pari all'1,778% (uno virgola settecentosettantotto per cento) circa del capitale sociale.

Il capitale sociale di **euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero)** è integralmente sottoscritto e liberato da ciascuno dei soci in proporzione alle rispettive quote come segue:
- **Prodi Luca**, mediante bonifico bancario n. 240119245974217848032000 2400IT disposto in data 22 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 35 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Conoci Sabrina**, mediante bonifico bancario n. 000002864744500248342108429 0IT disposto in data 22 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 36 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **De Cola Luisa**, mediante bonifico bancario n. 032960400219110748016000 1600IT disposto in data 26 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 49 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Gonella-Pacchiotti Paolo**, mediante bonifico bancario n. 062306946310261148999990 1600IT disposto in data 26 gennaio a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 48 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Danielli Alberto**, mediante bonifico bancario n. 000002808458650148024003 7070IT disposto in data 25 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 46 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Calvaresi Matteo**, mediante bonifico bancario n. 030695833707140448693900 2400IT disposto in data 23 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 40 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;

- **Valenti Giovanni**, mediante bonifico bancario n. 1101240200033768 disposto in data 22 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 38 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Paolucci Francesco**, mediante bonifico bancario n. 03069220687471044862962962IT disposto in data 25 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 45 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Angonese Ermanno**, mediante bonifico bancario n. 240124094529328648058760587 6IT08980 disposto in data 24 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 44 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Garagnani Paolo**, mediante bonifico bancario n. gub1UxAi240120240942251 disposto in data 24 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 43 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Guglielmino Salvatore**, mediante bonifico bancario n. 1101240190446474 disposto in data 22 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 37 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Rampazzo Enrico**, mediante bonifico bancario n. 58965240706 disposto in data 23 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 42 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Marcaccio Massimo**, mediante bonifico bancario n. 1101240260195083 disposto in data 26 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 47 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Genovese Damiano**, mediante bonifico bancario n. EA240121971477834802400024 00IT disposto in data 21 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 39 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64;
- **Zaccheroni Nelsi**, mediante bonifico bancario n. 240119245976945348032000240 0IT disposto in data 23 gennaio 2024 a favore di me Notaio, di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori al n. 41 ai sensi dell'art. 6 Legge 22 gennaio 1934 n. 64.

Lo svincolo delle somme dei predetti depositi è subordinato

alla predetta iscrizione, da effettuarsi da parte dei soggetti a ciò obbligati nei termini di legge e la somma sarà da me trasferita o al nominato Amministratore Unico o a un procuratore da esso nominato munito di apposita procura all'incasso o restituita secondo le istruzioni scritte ricevute dal legale rappresentante pro tempore.

4.) La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico nella persona del signor **Luca Prodi**, come sopra generalizzato, che rimarrà in carica, salvo revoca o dimissioni, per un periodo pari a 3 (tre) esercizi, ovvero, fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei), domiciliato per la carica in Messina via della Libertà n. 41, munito dei requisiti di legge e dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, che ha già dichiarato di accettare la nomina ad Amministratore Unico, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità ex art. 2382 C.C., di decadenza o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea.

L'Amministratore Unico assume l'incarico gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive e salvo compenso eventualmente deliberato in sede assembleare.

L'amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui all'art. 18 dello statuto sociale.

Il signor **Luca Prodi**, in qualità di Amministratore Unico, è investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

5.) I Comparenti vengono espressamente autorizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'infra trascritto statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

6.) Spese e tasse di questo atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Società, fatta avvertenza che le spese di costituzione vengono indicate in presunti complessivi euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

****

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione **"Bionys S.r.l."** (la **"Società"**).

Art. 2) SEDE – DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La Società ha sede in Messina.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rap-

presentanza in Italia e all'estero.
Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.
Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.
2.3 Il domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, quest'ultimo, se nominato, sia anagrafico che elettronico, telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta comunicato per iscritto alla Società ovvero risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico, oltre a fornire dati servizi ad essi correlati e più specificamente:
(a) in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi dispositivi portatili di tipo point-of-care dedicati alla diagnostica in vitro – umana, veterinaria e vegetale – di patologie trasmissibili e non trasmissibili.
(b) Tali dispositivi sono innovativi in quanto permettono, in forza di un sistema di traduzione molto sensibile e di un sistema di riconoscimento ad alta affinità e selettività brevettati, di ottenere prestazioni (in termini di un basso numero di falsi positivi e negativi) superiori a quelli disponibili sul mercato per dispositivi della stessa classe. Tali dispositivi presentano un alto valore tecnologico in quanto permettono di compiere test accurati anche fuori dal contesto di laboratori clinici attrezzati e possono essere operati da personale non specializzato, rispondendo a precise esigenze di mercato, come evidenziato anche dalla recente pandemia.
(c) La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

(i) sviluppo, produzione e commercializzazione di sensibilizzatori per fototerapie e sono terapie basate su sistemi ad alta affinità e selettività;
(ii) sviluppo, produzione e commercializzazione di composti organici, inorganici ed organometallici foto attivi, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria;
(iii) sviluppo, produzione e commercializzazione di nanostrutture inorganiche, organiche ed ibride, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria.

3.2 Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre collaborare in qualsiasi forma con altre im-

prese e/o enti pubblici e/o privati sia per attività che per lo scambio di servizi.
Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, e comunque in via non prevalente, la Società potrà:
1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;
2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni o altre garanzie sia reali che personali a favore di Banche ed a favore di altri soggetti erogatori di finanziamenti a favore della Società, ma non nei confronti del pubblico.
Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla Legge 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Art. 4) DURATA

4.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI – FINANZIAMENTI – STRUMENTI FINANZIARI

5.1 Il Capitale Sociale è pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00).
In sede di costituzione della Società, ad uno o più Soci può spettare l'assegnazione di un numero di quote anche non proporzionale al conferimento.

5.2 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in sottoscrizione, a parità di condizioni, ai Soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.
L'eventuale inoptato potrà essere sottoscritto dai preesistenti Soci, sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ovvero da terzi.
In caso di riduzione del capitale per perdite, a tutti i Soci compete il diritto di sottoscrizione per effettuare i necessari conferimenti al fine del ripianamento perdite e ricostituzione del Capitale Sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2482 quater del Codice Civile; tuttavia se un Socio non esercita il diritto di sottoscrizione, l'aumento di capitale per il ripianamento di perdite e ricostituzione del Capitale Sociale, potrà essere sottoscritto dagli altri Soci ovvero da terzi.

Ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento di capitale che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche specificatamente individuati; in tal caso fermo restando il Periodo di Lock Up di cui al presente Statuto, spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi di legge.
Ogni quota è indivisibile, e in caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Qualora questi non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari, sono efficaci nei confronti dei terzi.
5.3 I Soci potranno effettuare Finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti e i finanziamenti effettuati dai Soci in favore della Società devono considerarsi infruttiferi.
La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, per una somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.
La Società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale, e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.
I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e in caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o Soci della Società.
La delibera Assembleare di decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, può altresì prevedere che previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la Società possa modificare tali condizioni e modalità, e deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.
In ogni caso la delibera di emissione di titoli di debito dovrà indicare: (i) il valore nominale di ciascun titolo; (ii) il rendimento dei titoli ovvero il rimedio per la determinazione; (iii) le modalità di rimborso e di pagamento degli in-

teressi; (iv) se il diritto al rimborso sia subordinato al previo soddisfacimento di altri creditori della Società.
Ove la Società sia ammessa ai benefici ed incentivi di cui all'art. 25 e seguenti D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 221 del 17 dicembre 2012 e nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente:

- in attuazione dei piani di incentivazione, potrà assegnare quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali e potrà compiere operazioni sulle proprie Partecipazioni in deroga all'articolo 2474 Codice Civile;
- ai sensi dell'articolo 26 comma 7 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012, a seguito dell'apporto da parte dei Soci o da parte di terzi, anche di opere o servizi, potrà emettere Strumenti Finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle Decisioni dei Soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del Codice Civile;
- può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 Codice Civile.

Gli Strumenti Finanziari suindicati potranno essere assegnati agli Amministratori, ai dipendenti o ai collaboratori continuativi.

ART. 6) CATEGORIE DI QUOTE

6.1 Ai Soci vengono attribuiti diritti e poteri in maniera proporzionale rispetto alla quota di capitale posseduto.

6.2 Ai fini del presente Statuto, i Soci della Società sono suddivisi nelle seguenti categorie (collettivamente i **"Soci"**):

1) i "Soci Strategici":

- Sabrina Conoci (C.F. CNCSRN71P51E979L) che detiene il 14,778 % del Capitale Sociale pari ad Euro 1.330,00;
- Luca Prodi (C.F. PRDLCU65R19A944R) che detiene il 14,778 % del Capitale Sociale pari ad Euro 1.330,00;
- Luisa De Cola (C.F. DCLLSU60L55F158S) che detiene il 10,00 % del Capitale Sociale pari ad Euro 900,00; e
- Paolo Gonella-Pacchiotti (C.F. GNLPLA58D09D742Z) che detiene il 11,1 % del Capitale Sociale pari ad Euro 1.000,00.

2) i "Soci Ricercatori":

- Alberto Danielli (C.F. DNLLRT71L01A944O) che detiene il 7,111 % del Capitale Sociale pari ad Euro 640,00;
- Matteo Calvaresi (C.F. CLVMTT79C14H769H) che detiene il 7,111 % del Capitale Sociale pari ad Euro 640,00;
- Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN81M17F257M) che detiene il 7,111 % del Capitale Sociale pari ad Euro 640,00;
- Francesco Paolucci (C.F. PLCFNC61B25E388L) che detiene il 5,111 % del Capitale Sociale pari ad Euro 460,00;
- Ermanno Angonese (C.F. NGNRNN49B10F019O) che detiene il

4,333 % del Capitale Sociale pari ad Euro 390,00;
- Paolo Garagnani (C.F. GRGPLA73E29A944W) che detiene il 4,333 % del Capitale Sociale pari ad Euro 390,00;
- Salvatore Guglielmino (C.F. GGLSVT52H29C3R1X) che detiene il 4,444 % del Capitale Sociale pari ad Euro 400,00;
- Enrico Rampazzo (C.F. RMPNRC73D20L781I) che detiene il 3,556 % del Capitale Sociale pari ad Euro 320,00;
- Massimo Marcaccio (C.F. MRCMSM64C17D542N) che detiene il 2,667% del Capitale Sociale pari ad Euro 240,00;
- Damiano Genovese (C.F. GNVDMN83E27F158V) che detiene il 1,778 % del Capitale Sociale pari ad Euro 160,00; e
- Nelsi Zaccheroni (C.F. ZCCNLS68L62D704C) che detiene il 1,778 % del Capitale Sociale pari ad Euro 160,00.
3) i "Soci Investitori": identificati in tutte le persone fisiche e giuridiche che faranno ingresso successivamente alla costituzione della Società.

6.3 Nell'ipotesi di trasferimenti di quote di partecipazioni ai sensi del presente Statuto la qualifica personale di Socio Strategico e Socio Ricercatore non verrà trasferita al cessionario.

ART. 7) PERIODO DI LOCK UP E TRASFERIMENTI CONSENTITI

7.1 Salvo quanto disciplinato ai successivi paragrafi per le ipotesi di Trasferimenti Consentiti, i Soci, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di costituzione della Società ("Periodo di Lock Up"), non potranno trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, alcuna quota posseduta nel Capitale Sociale della Società o diritti inerenti a qualsiasi quota, senza il preventivo consenso scritto di tutti gli altri Soci.

7.2 Ai fini del presente Statuto, per trasferimento si intendono tutti gli atti che comportino il trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà delle, o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle quote sociali (ovvero diritti aventi ad oggetto le quote sociali), ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti a titolo gratuito, i trasferimenti di azienda, o di ramo d'azienda, i trasferimenti in blocco, i conferimenti, le permute, le scissioni, le fusioni e le dazioni in pagamento.

7.3 Sono consentiti, anche in pendenza del Periodo di Lock Up, i trasferimenti di partecipazioni della Società:
(a) a favore della società controllante al 100%, in via diretta o indiretta, il Socio cedente;
(b) a favore di una società controllata al 100%, direttamente o indirettamente, dal Socio cedente;
(c) a favore di una società controllata al 100%, direttamente o indirettamente, dalla medesima controllante di cui al punto (a) che precede;
(d) in caso di trasferimenti mortis causa;
ovvero,

(e) che siano effettuati in attuazione dell'articolo 9 (Diritto di Co-vendita) e 10 (Obbligo di Co-Vendita) del presente Statuto.

I trasferimenti alle lettere da (a) a (e) che precedono, complessivamente, i **"Trasferimenti Consentiti"**.

Nelle ipotesi di Trasferimenti Consentiti, l'efficacia del trasferimento sarà subordinata cumulativamente:

(i) all'assunzione dell'impegno irrevocabile, da parte Socio cedente, a favore degli altri Soci, a riacquistare dal nuovo socio – il quale si dovrà impegnare a retrocedere al Socio cedente – la partecipazione oggetto di Trasferimento Consentito nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga successivamente a mancare il rapporto di controllo di cui alla lettera (a) e (b) del presente paragrafo;

(ii) all'adesione da parte del nuovo socio al contenuto di eventuali patti parasociali.

7.4 Non si intendono in ogni caso Trasferimenti Consentiti i trasferimenti di partecipazioni a terzi acquirenti che esercitino un'attività in concorrenza con quella svolta dalla Società.

7.5 È escluso il diritto di prelazione e la procedura di gradimento di cui all'articolo successivo, nei casi di Trasferimenti Consentiti.

ART. 8) PRELAZIONE E GRADIMENTO

8.1 Fermo restando il Periodo di Lock Up, le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 7.5, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso (ovvero anche gratuito) è riservato a favore degli altri Soci il diritto di prelazione.

A tal fine il Socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei Soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al Capitale Sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione, in caso di disaccordo, viene determinato da un esperto nominato dal Pre-

sidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dal presente Statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.
La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione.
È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti fra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 Codice Civile.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate a Registro Imprese, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.
8.2 I trasferimenti di quote di partecipazione al Capitale Sociale per atto tra vivi - ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti di cui al precedente articolo 7 - sono subordinati al gradimento espresso dai tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e di almeno un Socio Strategico (per il raggiungimento di tale quorum sarà escluso il voto del Socio che intende effettuare il Trasferimento).
Il diniego del gradimento dovrà essere specificamente motivato, fermo restando che tale diniego sarà sicuramente espresso qualora il nuovo socio: sia un soggetto giuridico pubblico o privato, che versi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e abbia commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.
Il Socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Assemblea, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevi-

mento della predetta comunicazione l'Assemblea comunica al Socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende concesso.
Nell'ipotesi di diniego, in deroga a quanto espresso nell'articolo 2469 del codice civile, il Socio cedente non potrà esercitare il diritto di recesso.

ART. 9) DIRITTO DI CO-VENDITA

9.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci intendano trasferire ad uno o più terzi acquirenti, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società (**"Soci Trasferenti"**) e tale trasferimento, ove perfezionato, provochi un cambio di controllo (ossia il trasferimento di più del 50% del Capitale Sociale) nella Società (**"Partecipazione Oggetto di Trasferimento"**), i Soci Trasferenti, in qualità di parte cedente, saranno tenuti a comunicare tale circostanza agli altri Soci ai fini dell'eventuale esercizio, da parte degli stessi, nei termini ed alle condizioni di seguito specificate, del diritto di co-vendita (**"Diritto di Co-vendita"**).

9.2 A tal fine, i Soci Trasferenti saranno tenuti ad informare tempestivamente gli altri Soci della propria intenzione di trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, mediante comunicazione scritta via email (**"Avviso di Trasferimento"**), da trasmettere per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amministratore Unico della Società, confermata con lettera raccomandata a/r oppure posta elettronica certificata da spedirsi entro il giorno lavorativo successivo, richiedendo agli stessi di dichiarare se abbiano intenzione di esercitare il Diritto di Co-vendita.

9.3 L'avviso di Trasferimento dovrà contenere le generalità complete dal potenziale terzo acquirente (il **"Terzo Acquirente"**), nonché le condizioni complessive del trasferimento, contenute nell'offerta del Terzo Acquirente, ivi compresa, in particolare, il corrispettivo offerto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento i termini e le modalità di pagamento dello stesso, le dichiarazioni e garanzie richieste dal potenziale Terzo Acquirente e degli eventuali obblighi di indennizzo da assumersi nei confronti del potenziale Terzo Acquirente stesso ed eventuali forme di garanzia di pagamento dei medesimi, che saranno rilasciate ed assunte da ciascuna in proporzione all'entità della partecipazione dagli stessi venduta (**"Comunicazione d'Offerta"**).

9.4 In tutti i casi in cui, in considerazione della natura del trasferimento, sia previsto un corrispettivo in forma diversa dal denaro, ove necessario ai fini di quanto previsto dal presente paragrafo 9.1, il corrispettivo della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà determinato di comune accordo tra i Soci ovvero, in mancanza di accordo, sulla base del fair market value del 100% (cento per cento) del Capitale

Sociale della Società, da un arbitratore scelto di comune accordo tra i Soci stessi, nel novero di banche di investimento o società di revisione ("Arbitratore"), fermo restando che l'Arbitratore così nominato dovrà essere indipendente, neutrale e di primario standing e dovrà applicare i principi contabili. In caso di mancato accordo sulla nomina entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento, l'Arbitratore sarà nominato su istanza del Socio interessato da parte del Presidente del Tribunale di Bologna. Il costo dell'Arbitratore sarà determinato e attribuito ai Soci dall'Arbitratore stesso.

9.5 A seguito del ricevimento dell'Avviso di Trasferimento, i Soci riceventi avranno facoltà di esercitare il Diritto di Co-vendita, mediante apposita comunicazione inviata ai Soci Trasferenti, e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amministratore Unico della Società, a pena di inefficacia, via email, confermata con lettera raccomandata a/r oppure posta elettronica certificata da spedirsi entro il giorno lavorativo successivo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione d'Offerta, ovvero, secondo il caso, dalla data nella quale l'Arbitratore abbia provveduto alla determinazione del corrispettivo di trasferimento ("**Comunicazione di Esercizio**"). La Comunicazione di Esercizio dovrà contenere la dichiarazione di esercizio del Diritto di Co-vendita al prezzo indicato nella Comunicazione d'Offerta, ovvero a quello determinato dall'Arbitratore alle condizioni e termini indicati nel patto parasociale.

9.6 Qualora i Soci abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, i Soci Trasferenti saranno tenuti, a propria discrezione:

(a) a fare in modo che il Terzo Acquirente acquisti dagli altri Soci che hanno esercitato il diritto di Co-vendita l'intera partecipazione da essi detenuta agli stessi termini e condizioni (incluso, proporzionalmente, il prezzo) pattuiti tra il Terzo Acquirente e i Soci Trasferenti;

ovvero, alternativamente,

(b) ad acquistare dagli altri Soci che hanno esercitato il diritto di Co-vendita l'intera partecipazione dagli stessi detenuta nella Società, agli stessi termini e condizioni (incluso, proporzionalmente, il prezzo) ai quali Soci Trasferenti medesimi trasferiranno la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al Terzo Acquirente.

9.7 In caso di valido esercizio del Diritto di Co-vendita, i Soci, ciascuno per quanto di propria competenza, s'impegnano a sottoscrivere e scambiare i documenti e a compiere gli atti necessari e/o richiesti dall'Avviso di Trasferimento o dalla legge, nonché a porre in essere tutte le attività previste dal contesto, al fine di Trasferire al Terzo Acquirente, ovvero, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera (b), ai Soci Tra-

sferenti la piena, esclusiva e libera proprietà delle Partecipazioni oggetto del Diritto di Co-vendita.

ART. 10) OBBLIGO DI CO-VENDITA

10.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci abbiano ricevuto da un terzo soggetto un'offerta vincolante per l'acquisto di quote rappresentative congiuntamente l'intero capitale sociale della Società, questi dovranno darne immediatamente comunicazione scritta agli altri Soci specificando il nome del terzo acquirente, il prezzo, i termini e le condizioni di tale offerta ("**Comunicazione di Trascinamento**").

10.2. Nel caso in cui tanti soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale ("**Soci Trascinanti**") intendano procedere alla vendita, i restanti Soci che rappresentano il 25% del capitale ("**Soci Trascinati**") avranno l'obbligo di vendere al terzo acquirente tutte le partecipazioni dai medesimi detenute nella Società ("**Obbligo di Covendita**") ai termini ed alle condizioni stabilite nella Comunicazione di Trascinamento, restando inteso che il prezzo riconosciuto ai Soci Trascinati non potrà essere inferiore al prezzo loro spettante nell'ipotesi di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter Codice Civile.

ART. 11) RECESSO

11.1 Fermo restando il Periodo di Lock Up, è ammesso il recesso dei Soci nelle sole ipotesi previste dall'art. 2473 Codice Civile e più precisamente, il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma Codice Civile.

Inoltre, il diritto di recesso ai sensi di legge spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione di aumento di capitale riservato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e in caso di modifica dell'assetto societario che implichi un controllo da parte di un soggetto terzo.

Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2469 Codice Civile.

11.2 L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30

(trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.
Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro il termine previsto per il rimborso della quota, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.
Il recesso avrà effetto dalla data in cui la Società ne riceverà la relativa comunicazione.
11.3 I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi come qui in appresso.
Il valore della partecipazione del Socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.
Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.
11.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.
In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile.
Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il Capitale Sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il Capitale Sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, la trasformazione o lo scioglimento della Società.

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

12.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:
a) aumento del Capitale Sociale (fatta espressa eccezione per eventuali aumenti di capitale che siano finalizzati alla ricostituzione del capitale a seguito di eventuali perdite o necessari a ristabilire, mediante apporto di mezzi propri, fermo restando che, in tali casi, gli aumenti di capitale saranno tutti eseguiti al nominale ossia con esclusione di sovrapprezzo);
b) approvazione tramite gradimento del trasferimento di quote di partecipazione al Capitale Sociale per atto tra vivi ai sensi del precedente articolo 8.2;
c) operazioni che incidano e/o possano incidere, direttamente o indirettamente, sul Capitale Sociale della Società, e.g., sulla sua composizione e/o ammontare e/o suddivisione (ivi compresa la costituzione di patrimoni destinati e l'emissione di strumenti finanziari);
d) modifiche dello Statuto;
e) trasformazione, fusione e scissione;
f) scioglimento anticipato o messa in liquidazione o revoca della liquidazione della Società o sottoposizione della Società a procedure concorsuali;
g) l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari;
h) la distribuzione di dividendi e/o riserve di qualsiasi natura;
i) l'approvazione del bilancio e l'eventuale distribuzione degli utili;
l) la nomina dell'Organo Amministrativo e del Presidente;
m) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di Controllo e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti;
n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
o) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
p) risoluzione anticipata del patto parasociale;
q) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci.
Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.
Le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 13) ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica con prova di avvenuta spedizione e ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata,

anche a mano.
L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Soci al domicilio e/o allo specifico recapito di telefax o di posta elettronica, che siano stati espressamente comunicati dal Socio, ovvero risultanti dal Registro delle Imprese.
Allo stesso indirizzo dovrà essere comunicata al Socio l'avvenuta deliberazione dell'Assemblea per l'esercizio del diritto di sottoscrizione spettante ai Soci.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:
- vi partecipi l'intero Capitale Sociale;
- tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se i componenti dell'Organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 14) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dall'Amministratore Unico.
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più Soci collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

14.2 In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei Soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

15.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano essere tali dal Registro delle Imprese.

15.2 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio appartenente alla medesima categoria, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato, anche mediante email.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei Soci.

ART. 16) QUORUM ASSEMBLEARI

16.1 L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi del precedente articolo 13, delibera, nelle materie di cui al precedente articolo 12, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e di almeno un Socio Ricercatore Strategico. Per il raggiungimento del presente quorum, nella materia di cui alla lettera b) dell'articolo 12, non verrà calcolato il voto del Socio che richiede il gradimento dell'Assemblea per poter procedere al Trasferimento.

Per tutte le altre deliberazioni, si applicano i quorum deliberativi previsti dalla legge.

16.2 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di Socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, Codice Civile.

ART. 17) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

17.1 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario - o dal notaio, se richiesto dalla legge o dai Soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in

allegato – l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.
Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.
Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.18) AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA – POTERI

18.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure, da un Consiglio di Amministrazione a scelta dell'Assemblea. L'Amministratore Unico sarà nominato dai Soci Strategici o comunque su loro designazione. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che potrà essere pari a 3 o a 5 membri.

18.2. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) Consiglieri, questi saranno nominati rispettivamente come segue:
(i) n. 1 (uno) nominato dai Soci Ricercatori o comunque su loro designazione;
(ii) n. 2 (due) nominato dai Soci Strategici o comunque su loro designazione.
Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) Consiglieri, ipotesi prevista in caso di ingresso nella Società di uno o più Soci Investitori, questi saranno nominati rispettivamente come segue:
(i) n. 4 (tre) Consiglieri nominati a maggioranza dai Soci;
(ii) n. 1 (uno) Consigliere nominato dai Soci Investitori o su loro designazione.

18.3. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita al Consigliere designato dai Soci Strategici, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri, e al Consigliere nominato a maggioranza dai Soci, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri.

18.4. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e potranno essere rieletti per pari periodo.

18.5 Nel caso vengano meno uno o più Consiglieri si applica l'articolo 2386 Codice Civile.
Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, l'Organo Amministrativo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
In caso di cessazione o revoca dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri come designato ai sensi del pre-

cedente paragrafo, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Socio che aveva designato il consigliere cessato o revocato.
Gli amministratori:
- possono anche non essere Soci;
- sono tenuti al divieto di concorrenza salvo diversa delibera;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Codice Civile.

18.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché, eventualmente, un compenso stabilito con decisione dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente: a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei Soci dalla legge o dal presente Statuto.
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, è così regolato:

A – Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione o telematicamente (tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri Consiglieri in carica, oppure dall'Organo di Controllo, se nominato).
La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a 1 (un) giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, posta elettronica con avviso di ricezione.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente nominato a maggioranza dai membri del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, le modalità di collegamento a cura della Società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più membri collegati, valgono le norme previste in tema di assemblee.

B – Materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione

Le seguenti materie ("Materie Riservate del Consiglio") non potranno costituire oggetto di delega generale ma saranno riservate alla decisione, di volta in volta, del Consiglio di Amministrazione

(a) approvazione, modifica e integrazione del Business Plan;

(b) approvazione di sottoporre all'Assemblea l'esecuzione di operazioni che incidano e/o possano incidere, direttamente o indirettamente, sul Capitale Sociale della Società, e.g., sulla sua composizione e/o ammontare e/o suddivisione (ivi compresa la costituzione di patrimoni destinati e l'emissione di strumenti finanziari);

(c) fissazione delle remunerazioni e compensi (ivi compresi eventuali piani di incentivazione e/o stock option plan) dell'Amministratore Delegato nonché dei dipendenti (come tali intendendosi i soggetti posti a livello apicale nelle varie funzioni della struttura della Società, siano esse già esistenti o venissero create in futuro);

(d) acquisizione e/o gestione e/o dismissione e/o affitto di asset sotto qualsiasi forma, e.g., aziende, rami d'azienda, partecipazioni (anche azioni proprie) immobilizzazioni materiali e immateriali (ivi inclusi diritti di proprietà intellettuale e know-how, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di licenza con le Università) in genere, aventi costi per la Società:

- che eccedono:
  - (x) Euro 50.000 (cinquantamila) per singolo investimento; ovvero
  - (y) Euro 100.000 (centomila) in totale, per più investimenti nel medesimo esercizio sociale;

e che siano, al contempo, diversi da quelli già previsti nel Business Plan;

(e) assunzione di nuovo indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma (fatta eccezione per l'utilizzo delle linee di credito già concesse alla Società), e.g., indebitamento bancario, leasing, emissione di prestiti obbligazionari, sottoscrizione di finanziamenti Soci per importi che avrebbero come effetto un rapporto tra PFN e EBITDA, relativi

alla Società, superiore a 3,0 con riferimento all'ultimo esercizio della Società chiuso al 31 dicembre, e che siano, al contempo, diversi da quanto già previsto nel Business Plan;

(f) sottoscrizione di contratti di consulenza aventi un costo annuo per la Società superiore ad Euro 30.000 (trentamila) e che siano comunque diversi da quelli già previsti nel Business Plan;

(g) il rilascio di garanzie in relazione ad attività non rientranti nell'oggetto sociale della Società;

C – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D – Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E – Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Consigliere, determinando i limiti della delega, con esclusione delle Materie Riservate al Consiglio.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

ART. 19) RAPPRESENTANZA

19.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente, se nominato;
- al/i Consigliere/i Delegato/i, nei limiti della delega;
- all'Amministratore Unico.

Gli amministratori, come sopra nominati, potranno nominare procuratori speciali, per singoli affari o per determinate categorie di affari.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 La nomina e il funzionamento dell'Organo di Controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e successive modifiche, sia nei casi di non obbligatorietà per legge che nei casi di obbligatorietà per legge.

Nel caso in cui la Società, per legge o per delibera assembleare, dovesse essere dotata di un organo di controllo, questi sarà composto come segue:

(a) nel caso di Collegio Sindacale, questo sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, dei quali:

- 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente designati dai Soci Strategici;
- 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente designato dai Soci Ricercatori.

(b) Nell'ipotesi di un organo monocratico, il sindaco unico sarà nominato dalla maggioranza dai Soci, previo consenso da parte di almeno 1 (uno) dei Soci Strategici.

I Sindaci rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e potranno essere rieletti per pari periodo.

In qualunque caso di cessazione della carica di uno dei sindaci come designato al paragrafo precedente, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione del Socio che aveva designato il sindaco cessato.

20.2 L'Organo di Controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Tuttavia, con decisione dei Soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'Organo di Controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21) BILANCIO ED UTILI

21.1 L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio, redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'Oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, l'Organo Amministrativo deve segnalare nella sua relazione la ragione della dilazione.

21.2 La distribuzione di Utili non è consentita ove la Società sia ammessa ai benefici ed incentivi di cui all'art. 25 e seguenti D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 221 del 17 dicembre 2012 e nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente.

In tale ipotesi, il 5% degli Utili risultanti dal Bilancio saranno erogati alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale e la parte residua sarà finalizzata a favorire l'investimento per la crescita

della Società in qualità di Start-up innovativa.
Nel caso in cui la Società non venga ammessa ai benefici ed incentivi di cui all'art. 25 e seguenti D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 221 del 17 dicembre 2012, Gli Utili netti risultanti dal Bilancio, saranno erogati nel seguente modo:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- la parte residua è distribuita ai Soci su delibera dell'Assemblea in misura proporzionale rispetto alla quota di capitale da ciascuno posseduto.
La distribuzione degli Utili ai Soci viene effettuata presso la Sede Sociale o presso le altre casse incaricate nel termine stabilito dall'Assemblea o, in mancanza, dall'Organo Amministrativo.
Gli Utili non ritirati rimangono prescritti a favore della Società al compimento del quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

ART.22) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di Scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.
È di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 Codice Civile:
- la determinazione del numero dei Liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la Rappresentanza e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione.

ART.23) DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contemplato in questo Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
Del presente ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 11,30 omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa ricevuta.
Consta di quattordici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per cinquantatre pagine e della cinquantaquattresima sin qui.
F.to Luca Prodi
F.to Sabrina Conoci
F.to De Cola
F.to Paolo Gonella Pacchiotti
F.to Paolo Garagnani
F.TO ROSSELLA CARDONE

Dr. Avv. Lorenzo Luca Notaio

Allegato A del N. 1720/1182 di Rep

Rep.gen.n. 31684

VIA MONTE GRAPPA, 3 - 40121 BOLOGNA - Tel. 051 226278 - 051 268894 - 051 233583 - Fax 051 266684
VIA A. MORO, 3 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) - Tel. 0534 93328 - Fax 0534 803035
E-mail: lluca@notariato.it www.notaioluca.it

Dr. Avv. Lorenzo Luca - Notaio

Procura speciale

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei gennaio duemilaventiquattro (26/01/2024), in Bologna (BO), Via Monte Grappa n. 3.

Innanzi a me dott. avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, sono presenti i signori:

dott. Calvaresi Matteo, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 14 marzo 1979, codice fiscale CLV MTT 79C14 H769H, domiciliato in Bologna, Via Emilio Zago n. 2, cittadino italiano,

dott. Danielli Alberto, nato a Bologna l'1 luglio 1971, codice fiscale DNL LRT 71L01 A944O, domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO), Via Torino n. 4, cittadino italiano,

dott. Genovese Damiano, nato a Messina il 27 maggio 1983, codice fiscale GNV DMN 83E27 F158V, domiciliato in Bologna, Via Bellacosta n. 2, cittadino italiano,

dott. Marcaccio Massimo, nato a Fermo (AP) il 17 marzo 1964, codice fiscale MRC MSM 64C17 D542N, domiciliato in Fermo (FM), Via Delle Mura n. 31, cittadino italiano,

dott. Paolucci Francesco, nato a Jesi (AN) il 25 febbraio 1961, codice fiscale PLC FNC 61B25 E388L, domiciliato in Noventa Padovana (Pd), Via della Resistenza n. 9, cittadino italiano,

dott. Rampazzo Enrico, nato a Verona il 20 aprile 1973, codice fiscale RMP NRC 73D20 L781I, domiciliato in Bologna, Via Rivabella n. 14, cittadino italiano,

dott. Valenti Giovanni, nato a Modena il 17 agosto 1981, codice fiscale VLN GNN 81M17 F257M, domiciliato in Bologna, Via del Pratello n. 35, cittadino italiano,

dott.ssa Zaccheroni Nelsi, nata a Forlì (FC) il 22 luglio 1968, codice fiscale ZCC NLS 68L62 D704C, domiciliata in Bologna, Via dello Sport n. 19, cittadino italiano,

detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

NOMINANO E COSTITUISCONO

quale loro procuratore speciale e, per quanto infra generale, il dott. **Prodi Luca**, nato a Bologna il 19 ottobre 1965, codice fiscale PRD LCU 65R19 A944R, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, affinché in nome e per conto del medesimo, intervenga nell'atto di costituzione della Società a responsabilità limitata che avrà denominazione **"Bionys S.r.l."**, la cui sede legale verrà fissata in Messina ed il cui capitale sociale dovrà essere determinato in euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero).

La società avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico, oltre a fornire dati servizi ad essi correlati e più specificamente:

(a) in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi dispositivi portatili di tipo point-of-care dedicati alla diagnostica in vitro - umana, veterinaria e vegetale - di patologie trasmissibili e non trasmissibili,

(b) tali dispositivi sono innovativi in quanto permettono, in forza di un sistema di traduzione molto sensibile e di un sistema di riconoscimento ad alta affinità e selettività brevettati, di ottenere prestazioni (in termini di un basso numero di falsi positivi e negativi) superiori a quelli disponibili sul mercato per dispositivi della stessa classe. Tali dispositivi presentano un alto valore tecnologico in quanto permettono di compiere test accurati anche fuori dal contesto di laboratori clinici attrezzati e possono essere operati da personale non specializzato, rispondendo a precise esigenze di mercato, come evidenziato anche dalla recente pandemia;

(c) La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

sviluppo, produzione e commercializzazione di sensibilizzatori per fototerapie e sono terapie basate su sistemi ad alta affinità e selettività; sviluppo, produzione e commercializzazione di composti organici, inorganici ed organometallici foto attivi, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria;

sviluppo, produzione e commercializzazione di nanostrutture inorganiche, organiche ed ibride, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria.

Avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge.

Il nominato procuratore è autorizzato:

- ad intervenire all'atto di costituzione;
- a sottoscrivere il capitale della costituenda società per un importo pari a nominali:

Calvaresi Matteo euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero) pari al 7,111% (sette virgola centoundici per cento) del capitale sociale,

Danielli Alberto euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero) pari al 7,111% (sette virgola centoundici per cento) del capitale sociale,

Genovese Damiano euro 160,00 (centosessanta virgola zero zero) pari all'1,778% (uno virgola settecentosettantotto per cento) del capitale sociale,

Marcaccio Massimo euro 240,00 (duecentoquaranta virgola zero zero) pari al 2,667% (due virgola seicentosessantasette per cento) del capitale sociale,

Paolucci Francesco euro 460,00 (quattrocentosessanta virgola zero zero) pari al 5,111% (cinque virgola centoundici per cento) del capitale sociale,

Rampazzo Enrico euro 320,00 (trecentoventi virgola zero zero) pari al 3,556% (tre virgola cinquecentocinquantasei per cento) del capitale sociale,

Valenti Giovanni euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero) pari al 7,111% (sette virgola centoundici per cento) del capitale sociale,

Zaccheroni Nelsi euro 160,00 (centosessanta virgola zero zero) pari all'1,778% (uno virgola settecentosettantotto per cento) del capitale sociale, confermando il relativo versamento della quota pari al 36,222% (trentasei virgola duecentoventidue per cento) e quindi di euro 3.260,00 (tremiladuecentosessanta virgola zero zero) nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

- a determinare il sistema di amministrazione, a nominare le relative cariche, con ogni più ampia facoltà di determinare i poteri ed i limiti da attribuire al nominato organo amministrativo, eventualmente nominando anche se medesimo, nonché ad approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale della società medesima;

- a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna, conveniente ed anche solo opportuna senza che mai possa eccepirsi allo stesso carenza o indeterminatezza di poteri.

Il tutto a titolo gratuito, da esaurirsi in un unico atto e contesto e con obbligo di rendiconto.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le parti consentono il trattamento dei loro dati personali solo per fini connessi al presente atto e dichiara di essere stata informata sull'utilizzo degli stessi.

Io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, alle ore tredici e minuti cinque; dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e nel resto manoscritto da me per due facciate e parte della terza di un foglio.

F.ti: Matteo Calvaresi - Alberto Danielli - Damiano Genovese - Massimo Marcaccio - Francesco Paolucci - Enrico Rampazzo - Valenti Giovanni - Zaccheroni Nelsi - Lorenzo Luca notaio

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

=====

Certifico io dr avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 26 giugno 2026, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia redatta su supporto informatico (in formato statico PDF/A), è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Bologna, Via Monte Grappa n. 3, oggi, ventinove gennaio duemilaventiquattro (29.01.2024).

Imposta di bollo assolta con marche nn.id. 01220467854037-01220467853491 del 14.11.2023.

File firmato digitalmente dal Notaio dr avv. Lorenzo LUCA

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico (art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta **Rossella Cardone**, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto cartaceo composta da numero cinque pagine su tre mezzi fogli, formata ai sensi dell'art. 57 bis della Legge Notarile, è conforme al documento originale informatico sottoscritto con firma digitale da Lorenzo Luca, il cui certificato è stato da me Notaio verificato in data odierna e risulta valido e non revocato.
Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, il giorno 30 (trenta) gennaio 2024 (duemilaventiquattro)

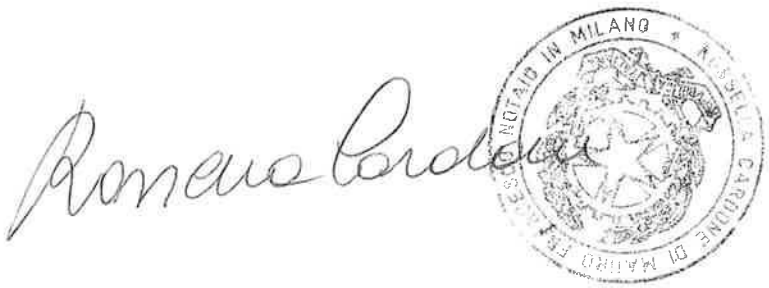

Allegato B del N. 17601/82 di Rep.

N. 242.557 di Rep. ----------

---------- PROCURA SPECIALE ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 26 ventisei del mese di gennaio ----------

In Bassano del Grappa, presso il mio Studio in Via Verci n. 21. ----------

Davanti a me dottor Giuseppe Fietta Notaio residente in Bassano del Grappa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente il signor ----------

ANGONESE ERMANNO, nato a Mason Vicentino (VI) il 10 febbraio 1949, domiciliato a Colceresa (VI) Via Nogaredo n. 38, int. 1, imprenditore, ----------

Codice Fiscale NGN RNN 49B10 F019O, ----------

il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni. ----------

Detto signore, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto nomina suo procuratore speciale il signor ----------

Prodi Luca, nato a Bologna (BO) il 19 ottobre 1965, --- domiciliato per l'incarico in Messina (ME), Via della Libertà n. 41, ----------

affinché in nome e per conto del medesimo, ed in concorso con lo stesso anche quale altro socio della me-

desima, ----------

intervenga nell'atto di costituzione della Società a responsabilità limitata che avrà denominazione -------

"Bionys S.r.l." ----------

la cui sede legale verrà fissata in Messina (ME), ----

ed il cui capitale sociale dovrà essere determinato in euro 9.000,00 (Euro novemila e centesimi zero). -------

La società avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico, oltre a fornire dati servizi ad essi correlati e più specificamente: ----------

(a) in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi dispositivi portatili di tipo point-of-care dedicati alla diagnostica in vitro - umana, veterinaria e vegetale - di patologie trasmissibili e non trasmissibili. ----------

(b) Tali dispositivi sono innovativi in quanto permettono, in forza di un sistema di traduzione molto sensibile e di un sistema di riconoscimento ad alta affinità e selettività brevettati, di ottenere prestazioni (in termini di un basso numero di falsi positivi e negativi) superiori a quelli disponibili sul mercato per dispositivi della stessa classe. Tali dispositivi presentano un alto valore tecnologico in quanto per-

mettono di compiere test accurati anche fuori dal contesto di laboratori clinici attrezzati e possono essere operati da personale non specializzato, rispondendo a precise esigenze di mercato, come evidenziato anche dalla recente pandemia. ----------

(c) La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente: ----------

(i) sviluppo, produzione e commercializzazione di sensibilizzatori per fototerapie e sono terapie basate su sistemi ad alta affinità e selettività; ----------

(ii) sviluppo, produzione e commercializzazione di composti organici, inorganici ed organometallici foto attivi, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria; ----------

(iii) sviluppo, produzione e commercializzazione di nanostrutture inorganiche, organiche ed ibride, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria. ----------

Avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge. ----------

Il nominato procuratore è autorizzato: ----------

- ad intervenire all'atto di costituzione; ----------

Romeo Loredana

1° foglio

- a sottoscrivere il capitale della costituenda società per un importo pari a nominali euro 390,00 (Euro trecentonovanta e centesimi zero) pari al 4,333% (quattro virgola trecentotrentatré per cento) del capitale sociale, confermando il relativo versamento della quota pari ad euro 390,00 (Euro trecentonovanta e centesimi zero) nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; ----------

- a determinare il sistema di amministrazione, a nominare le relative cariche, con ogni più ampia facoltà di determinare i poteri ed i limiti da attribuire al nominato organo amministrativo, eventualmente nominando anche se medesimo, nonché ad approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale della società medesima; ----------

- a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna, conveniente ed anche solo opportuna senza che mai possa eccepirsi allo stesso carenza o indeterminatezza di poteri. ----------

Il tutto a titolo gratuito, da esaurirsi in un unico atto e contesto e con obbligo di rendiconto. ----------

2° ed ultimo foglio

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparente il quale dichiara di approvarlo. ----------

L'atto è scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione in due fogli dei quali occupa quattro facciate intere e fino a questo punto di questa quinta facciata. ----------

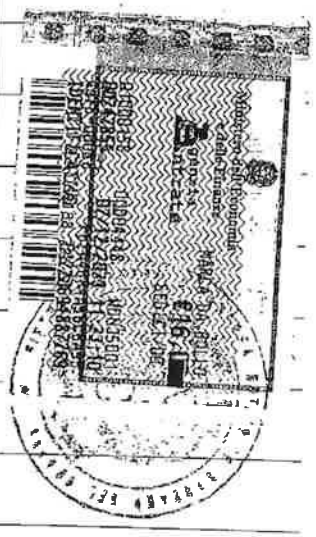

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Fietta, Notaio in Bassano del Grappa, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

CERTIFICO

- che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter. della Legge n. 82 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, portante il certificato emesso dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 31.08.2026.

Si rilascia ad uso parte.

Bassano del Grappa, 29.01.2024 (ventinove gennaio duemilaventiquattro).

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico (art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta **Rossella Cardone**, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto cartaceo composta da numero sette pagine su quattro mezzi fogli, formata ai sensi dell'art. 57 bis della Legge Notarile, è conforme al documento originale informatico sottoscritto con firma digitale da Fietta Giuseppe, il cui certificato è stato da me Notaio verificato in data odierna e risulta valido e non revocato.

Milano, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, il giorno 29 (ventinove) gennaio 2024 (duemilaventiquattro)

Allegato C del N. 1760/1182 di Rep.

REPERTORIO N. 2.760

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di gennaio

25 gennaio 2024

In Catania, nel mio studio sito in Viale Regina Margherita n.33.

Innanzi a me dottoressa **GRAZIA MANUELA BANNA**, Notaio in Catania, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

è comparso:

- il professore **GUGLIELMINO Salvatore**, nato a Catania il 29 giugno 1952, codice fiscale GGL SVT 52H29 C3R1X, domiciliato in Catania, via Dalmazia n.44, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

NOMINA E COSTITUISCE

quale sua procuratrice speciale e, per quanto infra generale, la signora **CONOCI Sabrina**, nata a Martano (LE) il giorno 11 settembre 1971, residente in Tremestieri Etneo, via Novaluce n.6, codice fiscale CNC SRN 71P51 E979L, domiciliata per l'incarico presso la sede della Società, affinchè in nome e per conto del medesimo, anche in concorso con se stessa, intervenga nell'atto di costituzione della Società a responsa-

bilità limitata che avrà denominazione "Bionys" S.r.l., la cui sede legale verrà fissata in Messina ed il cui capitale sociale dovrà essere determinato in Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero).

La società avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

(a) in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi dispositivi portatili di tipo point-of-care dedicati alla diagnostica in vitro - umana, veterinaria e vegetale - di patologie trasmissibili e non trasmissibili.

(b) Tali dispositivi sono innovativi in quanto permettono, in forza di un sistema di traduzione molto sensibile e di un sistema di riconoscimento ad alta affinità e selettività brevettati, di ottenere prestazioni (in termini di un basso numero di falsi positivi e negativi) superiori a quelli disponibili sul mercato per dispositivi della stessa classe. Tali dispositivi presentano un alto valore tecnologico in quanto permettono di compiere test accurati anche fuori dal contesto di laboratori clinici attrezzati e possono essere operati da personale non specializzato, rispondendo a precise esigenze di mercato, come evidenziato anche dalla recente pandemia.

(c) La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

(i) sviluppo, produzione e commercializzazione di sensibi-

lizzatori per fototerapie e sonoterapie basate su sistemi ad alta affinità e selettività; ———————————

(ii) sviluppo, produzione e commercializzazione di composti organici, inorganici ed organometallici fotoattivi, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria; ———————————

(iii) sviluppo, produzione e commercializzazione di nanostrutture inorganiche, organiche ed ibride, in particolare per applicazioni legate all'analisi ambientale e alla diagnostica medica e alla terapia medica umana e veterinaria. ———

Avrà durata sino al 31 dicembre 2050. ———————————

La nominata procuratrice è autorizzata: ———————————

- ad intervenire all'atto di costituzione; ———————————

- a sottoscrivere il capitale della costituenda società per un importo pari a nominali Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) pari al 4,444% (quattro virgola quattrocentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale, confermando il relativo versamento della quota pari al 4,444% (quattro virgola quattrocentoquarantaquattro per cento) e quindi di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; ———————————

- a determinare il sistema di amministrazione, a nominare le relative cariche, con ogni più ampia facoltà di determinare i poteri ed i limiti da attribuire al nominato organo ammini-

strativo, eventualmente nominando anche se medesimo, nonchè ad approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale della società medesima;

- a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna, conveniente ed anche solo opportuna senza che mai possa eccepirsi allo stesso carenza o indeterminatezza di poteri.

Il tutto a titolo gratuito, da esaurirsi in un unico atto e contesto e con obbligo di rendiconto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su un foglio per quattro pagine fin qui e da me Notaio letto al comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantotto

[signature]

[signature]

(NOTAIO IN CATANIA — MANUELA BANNA DI PIETRO seal)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Milano, 31.01.2024

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Milano, 31.01.2024